



Commissione studio – Area Tributaria

Documento 3/2014

Contributo di approfondimento sulle

Perdite su crediti

Disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette



Alessandro Fiordomi

I. Premessa.

Con il presente lavoro si intende fornire un approfondimento in merito al regime fiscale, ai fini dell'imposizione sul reddito, delle cosiddette perdite su crediti.

In particolare, in un'ottica fiscale, si vogliono delineare le linee guida da seguire qualora si decida di procedere ad adeguare il valore dei crediti iscritti in bilancio al relativo valore di presumibile realizzo, provvedendo all'iscrizione di "perdite su crediti" laddove vi siano elementi tali da lasciar ipotizzare, con ragionevole certezza, l'irrecuperabilità delle specifiche posizioni creditorie di riferimento.

Stante quanto precisato, appare innanzitutto opportuno evidenziare che i crediti iscritti in bilancio comprendono una casistica assai eterogenea, ognuna delle quali denota una situazione autonoma e precise peculiarità.

Pertanto, risulta assolutamente imprescindibile, prima di ogni altra operazione, procedere ad un'analisi della fattispecie seguendo un *iter* ben delineato e rappresentato dai seguenti passaggi:

- a) studio di ogni singola voce e valutazione della particolare situazione che la caratterizza, in riferimento al soggetto debitore, alle sue garanzie di solvibilità, all'importo del credito e agli oneri necessari per un eventuale recupero coattivo;
- b) estrapolazione delle situazioni contraddistinte da un rischio di insolvenza sufficientemente elevato, da far presupporre la mancata soddisfazione delle ragioni creditorie;
- c) determinazione ed espletamento di tutti gli adempimenti e le operazioni necessarie a giustificare la deduzione della perdita conseguente alla svalutazione di detti crediti.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'esposizione che segue cercheremo di analizzare la normativa fiscale che disciplina l'operazione in oggetto e il comportamento più corretto da tenere in relazione alle specifiche disposizioni di legge.

Inquadramento normativo della fattispecie.

L'ambito normativo che inquadra la fattispecie delle perdite su crediti evidenzia qualche difficoltà nel raccordare il comportamento imposto dal legislatore civilistico e quello previsto dal legislatore fiscale.

In particolare, la disciplina civilistica dispone che vengano poste in essere determinate operazioni in ottemperanza dei principi di prudenza e di verità e correttezza della rappresentazione in bilancio.

In un'ottica parzialmente differente, invece, la disciplina fiscale mira ad evitare un indebito

risparmio dell'imposta dovuta, attraverso la deduzione dal reddito imponibile di costi non giustificati.

In altri termini, si può creare una sorta di dicotomia tra la corretta rappresentazione civilistica e le conseguenze di ordine fiscale della fattispecie. I differenti obiettivi che si intendono perseguire dal punto di vista civilistico e da quello fiscale, determinano, infatti, criteri di valutazione che, in alcuni frangenti, sembrano suggerire percorsi differenti.

Da un punto di vista strettamente civilistico, si fa riferimento a quanto statuito dal Codice Civile e, in particolare, si richiamano gli artt. **2423**, **2423-bis** e **2426 c.c.**¹

La base della disciplina fiscale, invece, è rinvenibile negli artt. **101** e **106** del **Testo Unico delle Imposte sui Redditi**.²

Disciplina fiscale.

Aspetti generali.

Definita l'area normativa all'interno della quale dobbiamo strutturare la nostra analisi, e alla luce di quanto stabilito dal legislatore in materia di perdite su crediti, passiamo allo specifico oggetto di questa trattazione ovvero, all'approfondimento di quella che è la disciplina fiscale che regola la fattispecie in esame.

Nella generalità dei casi, la deducibilità dei componenti negativi è subordinata all'esistenza di tre requisiti fondamentali che sono rappresentati dall'**inerenza**, dalla **corretta contabilizzazione** e dall'**effettività**.

Nel caso di specie, le prime due condizioni non determinano problematiche di rilievo, potendo, in riferimento ad esse, essere effettuate le generali considerazioni valide per qualsiasi altro componente negativo di reddito.

La questione nodale nella corrente fattispecie riguarda invece il requisito dell'*effettività*.

Da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'orientamento sembrerebbe quello di far coincidere il carattere dell'effettività con i presupposti di "certezza" e "definitività" della perdita su crediti.

¹ Art. 2423, co. 2°: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Art. 2423-bis, co. 1°, n. 1 e 4: "Nella redazione del bilancio (...) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; (...) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".

Art. 2426, co. 1, n. 8: "Nelle valutazioni (...) i crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione".

² Art. 101, co. 5°: "(...) la perdite su crediti, (...), sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, (...), se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Art. 106, co. 2°: "Le perdite su crediti di cui al comma 1, (...), sono deducibili a norma dell'art. 101, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi".

In realtà, i riferimenti rinvenibili nel T.U.I.R. non sembrano in alcun modo richiamare la “definitività” della perdita, come sostenuto dall’Amministrazione finanziaria. Infatti, nell’art. 101, quinto comma, si fa esplicito richiamo ad elementi “*certi e precisi*”, così come nell’art. 109, primo comma, si parla di esistenza “*certa*” ed ammontare “*determinabile in modo obiettivo*”.

A tal proposito, viste le divergenti posizioni su cui si attestano, da una parte l’Amministrazione Finanziaria, e dall’altra la quasi totalità della dottrina, appare opportuno analizzare il trattamento fiscale della componente reddituale in disamina, in ragione dell’evento causale che la determina.

E’ bene ricordare, infatti, che, nell’ambito delle perdite su crediti, si possono ricondurre due differenti fattispecie: l’ipotesi in cui la perdita derivi da inesigibilità del credito e l’ipotesi in cui essa sia la conseguenza di un atto dispositivo del diritto (remissione del debito o cessione del credito).

Inesigibilità del credito.

In genere, riconoscere la sopravvenuta inesigibilità di un credito, e quindi la sua conseguente perdita, significa effettuare un insieme di valutazioni di tipo probabilistico, strettamente collegate a particolari elementi, quali la reperibilità del debitore, le sue condizioni patrimoniali, le sue garanzie disponibili, ecc.

Ciò detto, appare evidente che, per quanto la probabilità di insolvenza possa essere elevata, si tratta pur sempre di una probabilità, che mai potrà essere definita come una certezza. Il diritto al credito, infatti, continua a sussistere e, conseguentemente, seppur minima, esisterà sempre una possibilità di soddisfazione da parte del creditore.

Infatti, in base all’**art. 2470 c.c.**, “*il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*”.

Non è perciò possibile escludere preliminarmente che in un futuro, più o meno remoto, possa emergere una qualsiasi attività in grado di legittimare il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Alla luce di dette considerazioni, risulta chiaro come il presupposto dell’Amministrazione Finanziaria, che vorrebbe far coincidere il concetto di “*effettività*” con quello di “*definitività*” della perdita, sembra piuttosto improprio e fuori luogo.

In altri termini, la *certezza* della perdita deve essere vista come un concetto convenzionale, determinata da una serie di elementi, in base ai quali la probabilità di una situazione è talmente elevata da far ragionevolmente escludere quelle contrarie.

“Non si tratta pertanto di vedere quando la perdita su crediti sia certa, ma quando la probabilità della perdita sia sufficientemente elevata da essere privilegiata, ai fini della rappresentazione contabile e fiscale, rispetto alla titolarità del diritto di credito, pur sempre

*esistente sul piano giuridico”.*³

Una siffatta conclusione trova conferma anche nel tenore dell'art. 101 del T.U.I.R., dal quale si rinviene che la norma non richiede che sia la perdita ad essere *certa e precisa*, bensì gli elementi da cui essa viene desunta.

In tale ottica, risulta di fondamentale importanza individuare i parametri in base ai quali la perdita possa considerarsi sufficientemente probabile e, quindi, si possa procedere alla sua deduzione dal reddito imponibile.

Nel precisare che tali elementi dovranno essere valutati caso per caso e in relazione alle particolari peculiarità di ogni singola fattispecie, possiamo, in via esemplificativa ma non esaustiva, elencare:

- l'infruttuoso invio di intimidazioni e diffide ad adempiere;
- il protesto di titoli di credito;
- l'infruttuosa effettuazione di atti giudiziali;
- la documentata mancanza di beni mobili ed immobili in proprietà del debitore;
- la dichiarazione di non poter adempiere;
- la fuga o l'irreperibilità del debitore;
- la chiusura dei locali dell'impresa.

Tali elementi, valutati in concomitanza tra loro e in relazione a:

- l'importo del credito,
- la natura del credito,
- l'esistenza di garanzie a tutela del credito,
- le qualità soggettive del creditore e del debitore,
- l'entità delle spese legali necessarie per il recupero coattivo del credito,

possono risultare elementi significativi atti a presumere una sufficiente probabilità della irrecuperabilità del credito stesso e, di conseguenza, a giustificarne la deducibilità della perdita.⁴

E' bene sottolineare che i mezzi di prova idonei a sostenere la deducibilità della perdita devono sussistere al momento in cui si effettua la deduzione, mentre tutto il restante materiale documentativo che si recepisce successivamente potrà, al più, confermare il comportamento tenuto dal contribuente.⁵

Infine, deve essere definito quale sia il momento in cui è possibile procedere alla deduzione della perdita subita.

³ R. Lupi, *Certezza e probabilità delle perdite su crediti*, in *Rass. Trib.*, 1987, pag. 252.

⁴ Vedi, tra gli altri, L. Del Federico, *Le perdite su crediti*, in *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, Vol. I, pagg. 311 e ss.

⁵ Cfr. L. Del Federico, *Le perdite su crediti*, in *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, Vol. I, pag. 317.

A tal proposito, si riscontrano due diverse correnti di pensiero:

- a) la prima, sostenuta da una parte della dottrina⁶, dal Se.C.I.T.⁷ e da alcune sentenze della Giurisprudenza di legittimità⁸, prevede la deducibilità secondo le regole indicate dall'art. 109 del T.U.I.R. in tema di competenza, con la conseguenza che le perdite su crediti devono essere dedotte necessariamente nell'esercizio in cui risultano gli elementi *certi e precisi* atti a provarle;
- b) la seconda, sostenuta da altra parte della dottrina⁹, in base alla quale le perdite derivanti da inesigibilità del credito possono essere dedotte o nell'esercizio in cui risultano gli elementi *certi e precisi* richiesti per la deducibilità, ovvero negli esercizi successivi, purché nei medesimi permangano gli stessi presupposti.

Contrariamente argomentando, infatti, attesa l'indeterminatezza che contraddistingue i parametri fiscali (stabilire in concreto quando si siano verificati gli elementi *certi e precisi*, in base ai quali il credito possa considerarsi inesigibile, implica una congerie di valutazioni soggettive), il soggetto d'imposta si troverebbe esposto all'alea di vedersi in ogni caso sindacare la scelta circa l'imputazione ai costi del periodo della perdita dall'Amministrazione Finanziaria. Attendendo, infatti, rischierebbe di non poter più effettuare la deduzione; effettuandola, viceversa, la stessa potrebbe essergli contestata.

D'altro canto, contraddittoriamente, lo stesso Se.C.I.T. – come vedremo in seguito – nell'eventualità che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, quando cioè risulta senz'altro più facile stabilire il momento in cui si concretizzano i detti elementi *certi e precisi*, ammette la deducibilità della perdita per tutta la durata della stessa.

Remissione del debito.

Rimane, infine, da analizzare la possibilità che la perdita derivi, non dalla sopravvenuta inesigibilità del credito, bensì da una scelta volontaria del creditore, il quale, a fronte di costi e adempimenti eccessivamente onerosi, ovvero per altre ragioni afferenti la gestione dell'impresa, decida di rinunciare allo stesso.

In tale ottica, vengono a configurarsi due distinte fattispecie riconducibili alla “remissione del debito” (art. 1236 c.c.) ed alla “cessione del credito” (artt. dal 1260 al 1267 c.c.).

In riferimento alla prima ipotesi, la conseguente deducibilità della perdita rimarrà sempre subordinata alla sussistenza di elementi *certi e precisi* che, in questo caso, non devono dimostrare l'inesigibilità del credito, bensì dovranno consistere in atti posti in essere volontariamente dal creditore che, riconosciuta l'onerosità del recupero, sono andati ad incidere negativamente sul suo diritto.

⁶ A conferma, L. del Federico, *Le perdite su crediti*, in *Il reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, Vol. I, pag. 318.

⁷ Nella Relazione al Ministero delle finanze sull'attività svolta nel 1990, qualificando gli “elementi certi e precisi” di cui all'art. 101, co. 5, del T.U.I.R. come “elementi di fatto” ed “in quanto tali suscettibili di valutazione”, ammette la deducibilità delle perdite su crediti secondo le rigide regole dettate dall'art. 109 dello stesso T.U.I.R.

⁸ Cfr. Cass. Civ., sez. Trib., sent. 4 settembre 2002, n. 12831.

⁹ Vedi F. Crovato, *L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi*, Padova, 1996, pag. 229, nota 113.

In tale contesto, è possibile sottolineare che il T.U.I.R. esclude la rilevanza fiscale (e quindi la deducibilità) solamente di alcune ipotesi di rinuncia al credito ben definite, lasciando quindi la possibilità di valutazione in tutti gli altri casi. In questo senso, ad esempio, l'art. 101, co. 7, nell'ambito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, stabilisce che *“I versamenti (...) fatti a fondo perduto o in conto capitale (...) e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione (...)”*.

La scelta di rinuncia al credito può quindi esser frutto di una serie di valutazioni, atte a scongiurarne il recupero.

Nel caso, in cui la rinuncia derivi da una scelta imprenditoriale ben oculata, basata sul normale criterio di convenienza economica, sulla base della quale l'imprenditore ritenga più oneroso l'eventuale recupero del credito che non la rinuncia allo stesso, la perdita che ne consegue risulta, per così dire, “consigliata” da un'ottica di economicità e, quindi, può esser portata in deduzione.

Possiamo, a tal proposito, ricordare che l'Amministrazione Finanziaria, già con la **Risoluzione 6 agosto 1976, n. 9/124**, chiarisce esplicitamente che per quel che riguarda *“ (...) i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione al portafoglio, (...) ritiene di poter confermare i criteri orientativi ammessi con la citata risoluzione n. 189 del 17-9-1970, nel senso che, per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”*¹⁰.

L'ammontare del credito risulta, quindi, come uno dei parametri da sempre accettati dall'Amministrazione per determinare la convenienza economica e, conseguentemente, l'economicità a non dover procedere alla ricerca di prove formali eccessivamente rigorose (quali ad esempio l'infruttuoso esperimento di atti giudiziari o inviti ad adempiere) per riconoscere la perdita su crediti di “lieve entità” divenuti ormai inesigibili.

Detto concetto, fino a poco tempo fa piuttosto soggettivo e passibile di un'eventuale contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, è stato finalmente definito con maggiore certezza con l'**art. 33 del D.L. 83/2012** che ha modificato l'art. 101, comma 5 del T.U.I.R. introducendo, per alcune fattispecie, criteri oggettivi per la deducibilità delle perdite su crediti, in deroga al principio generale che a tal fine richiede la presenza elementi *certi e precisi*.

In particolare è stata introdotta una presunzione assoluta di esistenza degli elementi “certi e precisi” nell'ipotesi in cui *“il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento del credito stesso”*.

Al fine di meglio specificare quanto statuito, il citato comma continua evidenziando che *“il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del*

¹⁰ Per ulteriori conferme in questo senso, vedi Sent. Comm. Centr. 17 maggio 1972, n. 5160; Ris. Min. 17 settembre 1970, n. 189; Circ. Min. 25 febbraio 1957, n. 352173; Circ. Min. 26 dicembre 1926, n. 12877.

decreto-legge 29 novembre 2008, n.185¹¹, (...), e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese”.

In linea generale, sembra possibile sintetizzare la *ratio* di tale norma affermando che è possibile attribuire rilevanza (fiscale) alla perdita quando la rinuncia al credito, ovvero all’instaurazione del contenzioso con il debitore, con tutti i costi che lo stesso comporta, determina comunque un beneficio economico – finanziario per l’impresa in termini di risparmio di spese legali e di procedura, parametrato alle proprie dimensioni ed al proprio portafoglio.

Come è facilmente intuibile, la possibilità di deduzione incontra un limite nel momento in cui la rinuncia risulta caratterizzata da un puro e semplice spirito di liberalità (**art. 100, co. 4, T.U.I.R.**).

E’ evidente che nelle fattispecie in esame, al contrario dei casi di inesigibilità, gli elementi *certi e precisi* richiesti dalla norma non dovranno suffragare l’impossibilità a recuperare quanto di diritto, bensì la reale estinzione dello stesso in capo al creditore.

In ultima analisi, c’è da sottolineare che lo stesso D.L. 83/2012 ha individuato altre due fattispecie di presunzione assoluta degli elementi “certi e precisi”:

- a) la prescrizione del diritto di credito;
- b) la cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

In relazione alla prima fattispecie, si sottolinea che, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, il diritto si estingue per prescrizione con il decorso di 10 anni. (per termini diversi vedi tabella allegata)

Con riferimento alla seconda ipotesi, si rimanda a quanto trattato nel paragrafo successivo.

Cessione di credito.

Per quel che attiene le ipotesi di cessione del credito, la deducibilità fiscale delle relative perdite deve essere analizzata in stretto riferimento ai requisiti di inerenza, mancanza di specifici limiti positivi e sussistenza di elementi *certi e precisi*.

Anche in questo caso, la condizione di inerenza e quella relativa alla mancanza di specifici limiti positivi non creano particolari problemi.

In via preliminare, occorre porre in evidenza che l’**art. 37-bis del D.P.R. 600/1973, ai commi 1°, 2° e 3°**, statuisce esplicitamente che, in occasione di cessione di crediti, la “*Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1°*”, intendendo in tal senso “(…) *gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o*

¹¹ Trattasi di imprese con volume d’affari o ricavi non inferiori a 150.000.000 di euro.

divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti".

Nell'ambito della cessione del credito, dobbiamo distinguere due diverse ipotesi che vanno ad inquadrarsi nelle cessioni pro soluto e in quelle pro solvendo.

In linea di principio, l'Amministrazione finanziaria ha da sempre riconosciuto deducibili solamente le perdite derivanti da cessioni di credito del primo tipo, pur rimanendo in capo al contribuente l'onere di prova della sussistenza di elementi "*certi e precisi che hanno dato luogo alla perdita e che gli hanno consigliato di propendere per una cessione pro soluto con recupero parziale*" piuttosto che per un tentativo di soddisfazione della posizione creditoria (Sent. Cass. civ. sez. Trib. 20 novembre 2001, n. 14568)¹².

In proposito, un aggiornamento è arrivato con l'**art. 1, comma 60, lett. b), della Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013)**.

Anche in questo caso è stato integrato e modificato l'art. 101, comma 5 del T.U.I.R., prevedendo la presunzione di elementi certi e precisi "*in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili*".

Il principio contabile di riferimento è l'OIC 15, il quale ha chiarito che, la presunzione di esistenza di elementi certi e precisi ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, sussiste solo nell'ipotesi di cessione pro soluto degli stessi, con sostanziale trasferimento di tutti i rischi di insolvenza in capo al cessionario¹³.

Pertanto, in ipotesi di cancellazione del credito dal bilancio determinata da una cessione pro soluto dello stesso, la differenza tra il corrispettivo ed il valore d'iscrizione del credito al momento della cessione, è rilevata come perdita da iscriversi alla voce B) 14 del Conto Economico e deducibile ai fini fiscali. (IRES e non IRAP)

Anche in questa ipotesi, le cessioni a titolo gratuito effettuate per mero spirito di liberalità, incontreranno gli stessi ostacoli previsti per la remissione del debito.

Procedure concorsuali.

In ultima analisi, risulta utile, stante le finalità del presente elaborato, trattare della particolare fattispecie che si viene a delineare nei casi di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali.

Qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, la norma statuisce esplicitamente che le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso. Non sussiste quindi l'onere della prova da parte del creditore relativamente alla certezza e definitività della perdita, si tratta di una presunzione *iuris et de iure* che non ammette prova contraria¹⁴.

In realtà, l'assoggettamento del debitore ad una qualsiasi procedura concorsuale, non

¹² Per ulteriori approfondimenti, cfr. Cass. Civ., sez. Trib., 4 ottobre 2000, n. 13181; Cass. Civ., sez. Trib., 20 ottobre 2000, n. 13916.

¹³ Cfr. Circ. n. 14 del 4 giugno 2014.

¹⁴ Cfr. Cass. Civ., sez. Trib., sent. 20 novembre 2001, n. 14568.

determina necessariamente una perdita del credito. A tale riguardo, basti pensare che, ai sensi dell'**art. 120 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – legge fallimentare**, i creditori insoddisfatti alla data di chiusura del fallimento possono promuovere azioni individuali sui beni che il fallito si sia nel frattempo procurato.

Si viene così a configurare un trattamento tributario con il quale si predilige la certezza applicativa all'opinabilità di indagini di volta in volta dirette a stabilire la probabilità di recupero del credito.

In relazione all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, occorre però fare una precisazione.

Ai sensi dell'**art. 101 del T.U.I.R.**, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, *“il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”*.

Nell'elencazione suesposta, non viene presa in considerazione l'amministrazione controllata, distinta dalle altre procedure in considerazione della sua peculiarità, essendo finalizzata ad assicurare la piena soddisfazione di tutti i creditori una volta che l'imprenditore abbia superato la sua momentanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni.

L'assoggettamento alla procedura di amministrazione controllata non rappresenta, quindi, di per sé, un elemento sufficiente per la deducibilità della perdita; al contrario, in tale situazione, similmente a quanto disciplinato nei casi in cui il debitore non è assoggettato a procedure concorsuali, il contribuente dovrà procedere al reperimento di ulteriori elementi probatori su cui basare il suo assunto.

Anche per tale fattispecie, l'art. 33 del D.L. 83/2012 ha introdotto una novità ai fini della deducibilità dei relativi crediti. Nello specifico, alle procedure concorsuali succitate è stata equiparato l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942.

Per quanto attiene ai criteri d'imputazione a periodo, ricordiamo che il già citato art. 101 del T.U.I.R. prevede la deducibilità di dette perdite qualora risultino da elementi *certi e precisi*. Nella precisa fattispecie in cui il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, considerando che alcuni aspetti (ad esempio ai fini IVA) risultano definiti solamente con la chiusura della procedura, in quanto solo in tale momento diviene effettiva la perdita del credito, si ritiene non necessaria la svalutazione dei crediti nell'esercizio stesso in cui avviene l'apertura della procedura.

In tale ottica, ricordiamo anche quanto manifestato dal Se.C.I.T. in occasione della relazione annuale al Ministero delle finanze sull'attiva svolta nel 1991, nella quale si presume che gli elementi *certi e precisi* richiesti dal legislatore sussistono per tutta la durata della procedura.

In senso conforme si è altresì espressa la maggioranza della dottrina¹⁵ che ha approfondito la tematica in questione, adducendo a sostegno di siffatta conclusione, oltre che gli elementi desumibili dalla puntuale analisi del dato letterale della disposizione in parola, vuoi la riconducibilità dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. tra le norme concernenti la valutazione degli elementi patrimoniali dell'impresa - le quali non codificano un momento inderogabile in cui far concorrere alla formazione del risultato i componenti reddituali conseguenti alle stime da esse previste per i relativi cespiti - e vuoi il carattere derogatorio della disciplina delle perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali rispetto a quella generale di cui all'art. 109, comma 1, del T.U.I.R., secondo cui i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui ne è certa l'esistenza e determinabile oggettivamente l'ammontare.

Pur sottolineando la presenza di alcuni oppositori di tale interpretazione¹⁶, e pur evidenziando come la norma che regola detta fattispecie non risulta accompagnata da un'interpretazione univoca, riteniamo che sia un principio di portata generale quello secondo cui al contribuente sia consentito svalutare i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedura concorsuale anche in esercizi successivi rispetto a quello di apertura delle procedure stesse.

Conclusioni.

In considerazione di quanto fin qui esposto, possiamo concludere sinteticamente come di seguito.

- I. In via generale, le perdite su crediti, sono deducibili solo se risultanti da elementi *certi e precisi*, salvo che il debitore non sia assoggettato a procedure concorsuali, nel qual caso, la perdita è presunta certa per legge;
- II. il concetto di certezza non deve essere inteso in senso letterale, bensì in via convenzionale, come una probabilità sufficientemente elevata, da lasciar ragionevolmente escludere la solvibilità del debitore;
- III. in particolare, possono integrare la fattispecie in esame, molteplici fattori differenti, dall'inesigibilità del credito stesso all'effettuazione da parte del creditore di azioni volontarie che vadano ad incidere sul suo diritto;
- IV. se la perdita deriva da inesigibilità del credito, spetta al creditore porre in essere una serie di operazioni, al fine di dimostrare con "*sufficiente probabilità*" la perdita;

¹⁵ A tal proposito, ricordiamo R. Lupi, *Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti*, in Rass. Trib., 1987, pag. 261; R. Tieghi, *Perdite su crediti: evoluzione normativa e nuovi orientamenti interpretativi con particolare riguardo ai bilanci bancari*, in Rass. Trib., 1990, III, pag. 616; F. Crovato, *Alcune precisazioni in materia di competenza delle perdite su crediti: spunti critici in relazione all'orientamento interpretativo del Secit*, in Riv. Dir. Trib., 1993, I, pag. 699.

¹⁶ Vedi, tra gli altri, L. Del Federico, *Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite ed accantonamenti per rischi su crediti*, in Aa. Vv., *Imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario*, diretta da F. Tesauro, vol. I, Torino, 1994, pagg. 772-773; Id., *Le perdite su crediti*, in Aa. Vv., *Il Reddito d'impresa*, a cura di G. Tabet, Padova, 1997, pagg.321-324.

- V. nel caso in cui la perdita sia il frutto di una “remissione di debito” o di una “cessione di credito”, ai fini della sua deducibilità, sarà importante verificare che non derivi da atti di mera liberalità, ma sia conseguente ad una scelta che si pone in una logica imprenditoriale di massimizzazione del profitto;
- VI. gli elementi certi e precisi richiamati dalla norma sono comunque considerati esistenti per presunzione assoluta nelle ipotesi in cui il credito in oggetto sia di modesta entità;
- VII. il concetto di modesta entità va determinato sulla base dei parametri previsti dal T.U.I.R. al riguardo;
- VIII. nell’ambito delle perdite derivanti da “cessione di credito”, sono deducibili quelle causate da cessioni *pro soluto*, in quanto caratterizzate da un effetto traslativo definitivo.

Segue allegato 1

Allegato 1

Termini di prescrizione del credito

La perdita del diritto alla riscossione del credito si determina nel caso in cui il proprio diritto non venga esercitato per un delimitato periodo.

I tempi di prescrizione vengono definiti a seconda della tipologia del credito ed in generale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, il credito si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.).

Il decorso della prescrizione del credito può essere interrotto con la notifica al debitore di un atto con cui il creditore manifesti in maniera esplicita la propria intenzione di interrompere il decorso della prescrizione oltrech  costituire in mora il debitore.

Dalla data di ricezione di tale atto il termine di prescrizione ricomincer  a decorrere.

TERMINI BREVI DI PRESCRIZIONE

Per alcuni diritti sono previsti termini di prescrizione significativamente pi  brevi rispetto all'ordinaria prescrizione decennale.

Si prescrivono in cinque anni:

- le annualit  delle rendite perpetue o vitalizie;
- il capitale nominale dei titoli di Stato;
- le annualit  delle pensioni alimentari;
- le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
- le bollette per utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono, rifiuti);
- i bollettini - ricevute pagamento ICI;
- le rate dei mutui;
- le spese condominiali;
- le spese di ristrutturazione;
- Le assicurazioni;
- Le dichiarazioni dei redditi, IVA e documentazione allegata;
- Le multe
- gli interessi e, in generale, tutto ci  che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini pi  brevi;
- le indennit  spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro;
- i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la societ    iscritta nel registro delle imprese;
- l'azione di responsabilit  che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori;

- Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (2 anni per i danni occorsi dalla circolazione dei veicoli)

Si prescrivono in tre anni:

- la tassa automobilistica di circolazione comunemente definita "BOLLO AUTO";
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (decorrenti dalla data di cessazione del rapporto);
- il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlate;
- il diritto dei notai, per gli atti del loro ministero;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Si prescrive in un anno:

- il diritto del mediatore al pagamento della provvigione;
- i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto. Se tuttavia il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa, la prescrizione è di diciotto mesi.
- i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea;
- il diritto al pagamento delle rate di premi assicurativi RC, furto e incendio. Tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione si prescrivono in due anni;
- il diritto degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
- le rette scolastiche;
- gli abbonamenti a palestre, piscine e centri sportivi;
- il diritto dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese;
- il diritto di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
- il diritto degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
- il diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
- il diritto dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

Si prescrive in sei mesi:

- il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano;
- il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione

Elaborato da:

Commissione studio – Area Tributaria

Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Viterbo